

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXVII**

n. **20**

RELAZIONE

SULLO STATO DEI LAVORI E DEI POSSI- BILI SVILUPPI DEL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

(Aggiornata al 15 marzo 2021)

(Articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(FRANCO)

Trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2021

PAGINA BIANCA



all.

Oggetto: Relazione al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dall'art. 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ^a Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021°.

Sommario. 1. Introduzione. ± 2. L'istituzione e la disciplina generale del Fondo indennizzo risparmiatori. ± 3. I destinatari delle prestazioni del Fondo. ± 4. Le domande di indennizzo presentate. ± 5. L'istruzione, l'approvazione e la corresponsione degli indennizzi.

1. Introduzione

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) è stato istituito dall'art. 1, comma 493 ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ^a Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021°. Lo scopo del Fondo è stato individuato nell'indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. testo unico della finanza).

Il comma 507 della citata l. n. 145/2018 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione sull'attuazione del Fondo.

A tale fine, si trasmette la Relazione al Parlamento concernente l'attività espletata fino alla fine di febbraio u.s., premettendo che sino al 18 giugno 2020 (data in cui si è chiusa la finestra temporale per la presentazione delle domande di indennizzo) quest'ultima ha avuto carattere preparatorio e organizzativo, anche con riferimento alla successione delle integrazioni normative intervenute *medio tempore*, mentre la vera e propria azione istruttoria e deliberativa è stata necessariamente avviata successivamente a detta data.

2. L'istituzione e la disciplina generale del Fondo indennizzo risparmiatori

Appare preliminarmente utile inquadrare brevemente la disciplina generale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

Come anticipato, il FIR sviluppa la finalità originaria di indennizzare, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)¹, i risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Alla normativa primaria è stata data attuazione mediante l'adozione di diversi decreti ministeriali.

In particolare, con decreto ministeriale del 10 maggio 2019 sono state approvate le modalità di accesso alle prestazioni del FIR da parte dei risparmiatori, nonché l'articolazione organizzativa necessaria, mediante l'istituzione della Commissione tecnica competente alla concessione degli indennizzi e per mezzo dell'affidamento a Consap S.p.a. *± società in house* del Ministero dell'economia e delle finanze - del servizio della pertinente Segreteria tecnica.

Con successivo decreto ministeriale del 4 luglio 2019, sono stati nominati i componenti della Commissione tecnica. Quest'ultimi sono stati scelti tra soggetti in possesso del necessario requisito dell'indipendenza, e in virtù della loro qualificata esperienza accademica o di patrocinio legale, o per aver svolto funzioni giurisdizionali ovvero decisionali presso organismi di composizione o risoluzione delle controversie. L'autonomia dei membri della Commissione tecnica costituisce requisito fondamentale affinché tale organo possa operare all'interno dei principi e della normativa europea in materia di composizione di crisi bancarie e di aiuti di Stato. Proprio per tale ragione, tutti i membri della Commissione tecnica, al momento di accettare l'incarico, hanno confermato il possesso di tali requisiti di ^a competenza, indipendenza, onorabilità e probità^o previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 10 maggio 2019; requisiti che tutt'ora i Commissari conservano, non essendo giunte comunicazioni contrarie in merito.

La Commissione, a seguito delle nomine, si è insediata il 25 luglio 2019 e resterà in carico sino al completamento dell'attività, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Con decreto ministeriale dell'8 agosto 2019 sono stati, inoltre, regolati gli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, avviando la decorrenza del termine di 180 giorni per la presentazione delle istanze di indennizzo al FIR dal 22 agosto 2019 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21 agosto 2019).

Come anticipato, successivamente al primo intervento normativo istitutivo del FIR sono intervenute alcune integrazioni legislative, attinenti per lo più profili di funzionamento della procedura di indennizzo, di cui si dà conto nel prosieguo di questa Relazione².

3. *I destinatari delle prestazioni del Fondo*

¹ Art. 1 comma 493 legge 30 dicembre 2018 n.145.

² Il riferimento è segnatamente alla previsione di una procedura semplificata di accertamento delle violazioni, prevista dall'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. legge 28 giugno 2019 n. 58, alla possibilità di erogare anticipi fino al 40 per cento dell'indennizzo riconosciuto, in attesa della predisposizione dei piani di riparto, e alla proroga al 18 giugno 2020 dei termini di scadenza per la presentazione delle domande, nonché alla possibilità, per la Commissione tecnica del FIR, di verificare il rispetto del limite legale relativo al patrimonio mobiliare per accedere all'indennizzo forfettario, avvalendosi dell'ausilio delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ex art. 175-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

I destinatari delle prestazioni del Fondo sono i risparmiatori, intendendosi come tali le persone fisiche, imprenditori individuali (anche agricoltori o coltivatori diretti), organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 35 del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

L'accesso al Fondo è riconosciuto anche ai successori *mortis causa* di tali risparmiatori, nonché ai familiari costituiti dai rispettivi coniugi, soggetti legati da unione civile, conviventi *more uxorio* o di fatto *ex lege* 20 maggio 2016, n. 76, e parenti entro il secondo grado, ove questi siano succeduti nel possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate, in forza di un atto di trasferimento *inter vivos* a titolo particolare dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione, e successivamente abbiano continuato a detenerli³.

È, invece, precluso l'accesso al FIR ai soggetti che abbiano avuto, dal 1° gennaio 2007, nelle banche di cui all'art. 1 comma 493, l. n. 145/2018 e loro controllate, gli incarichi di componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore generale e vice direttore generale, nonché ai rispettivi coniugi e parenti ed affini di primo e di secondo grado⁴.

Sono inoltre esclusi dalle prestazioni del FIR le controparti qualificate ed i clienti professionali di cui all'art. 6, comma 2-quater lettera d), 2-quinquies e 2-sexies del decreto legge 24 febbraio 1998 n. 58⁵.

Per indennizzare i risparmiatori, come già riportato, il Fondo è stato dotato di una copertura finanziaria complessiva di 1.575.000.000 di euro, per gli anni 2019-2021. A riguardo, si osserva che, le ultime stime statistiche effettuate da Consap, sulla base di scenari probabilistici circa l'esborso totale atteso per gli indennizzi, riportano che tale dotazione finanziaria iniziale appare adeguata a soddisfare gli indennizzi attesi a questa data. La dotazione finanziaria del FIR è confermata secondo le disposizioni legislative originarie della legge n. 145/2018 e non quindi ha subito riduzioni. A chiusura di ciascun esercizio finanziario sono necessarie, perciò, solo le operazioni contabili che consentano di effettuare i pagamenti in relazione alle previsioni della nuova legge di bilancio.

A fronte della descritta dotazione finanziaria, sono indennizzabili, nello specifico, le azioni ed obbligazioni subordinate emesse da 11 banche: Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, BCC Banca Brutia, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Sen. Pietro Grammatico di Paceco, Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto e Banca Padovana Credito Cooperativo.

La prestazione erogata dal Fondo varia, nel suo importo, a seconda dello strumento finanziario:

3 Art. 1 comma 494 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2 lett. a) decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

4 Art. 1 comma 505 legge 30 dicembre 2018 n.145 come integrato dall'art. 175 bis comma 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77

5 Art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2018 n.145.

- ✓ per gli azionisti l'indennizzo è pari al 30% del costo d'acquisto, ovvero del prezzo medio in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti durante il periodo di possesso delle azioni⁶;
- ✓ per titolari di obbligazioni subordinate, la percentuale di indennizzo è innalzata al 95%, ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse⁷.

Sia per gli azionisti che per i titolari di obbligazioni subordinate, inoltre, la misura dell'indennizzo non può superare il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto, ed è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche o di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché, quanto ai soli obbligazionisti, del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente, calcolato dal Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD)⁸.

L'accesso alle prestazioni del FIR può avvenire tramite due procedure:

1. una procedura ^aordinaria^o, subordinata alla valutazione, da parte della Commissione tecnica, del danno subito dai risparmiatori a causa delle violazioni massive del T.U.F. poste in essere dagli istituti di credito;
2. una procedura ^aforfettaria^o riservata agli aventi diritto che dimostrino di possedere un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore ai 35.000 euro nell'anno 2018 (al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita) ovvero un patrimonio mobiliare di valore inferiore ai 100.000 euro (esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo del FIR ed i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita)⁹.

4. Le domande di indennizzo presentate

Alla chiusura della finestra temporale di presentazione delle domande di accesso al FIR, sono risultati registrati oltre 92 mila utenti, e pervenute complessivamente n. 144.245 domande di indennizzo ± di cui l'87% afferisce alla cosiddetta procedura forfettaria e il 13% a quella ordinaria.

Le domande di indennizzo pervenute afferenti al regime forfettario sono state complessivamente n. 125.085 così ripartite:

- 17.910 (14%) basate sul parametro del patrimonio mobiliare
- 107.175 (86%) basate sul parametro del reddito IRPEF.

6 Art. 1 comma 496 legge 30 dicembre 2018 n.145 come integrato dall'art. 36 comma 2 lett. b) decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 1 comma 238 lett. b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e, infine, dall'art. 50 comma 1 lett. a) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

7 Art. 1 comma 497 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2 lett. c) decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 50 comma 1 lett. b) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

8 Art. 1 comma 499 legge 30 dicembre 2018 n.145 e Art. 1 comma 500 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2, lett. d) decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

9 Art. 1 comma 502 bis legge 30 dicembre 2018 n.145 come aggiunto dall'art. 36 comma 2 lett. h) decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, i risparmiatori che hanno accesso alla procedura di indennizzo forfettario sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR¹⁰.

Tra le domande, oltre 140 mila sono state inviate da persone fisiche, mentre circa 2 mila da persone giuridiche. Sono pervenute anche 685 domande dall'estero. Quanto al numero degli strumenti finanziari contenuti nelle domande pervenute, si evidenzia che oltre 180 mila sono costituiti da azioni, mentre circa 21 mila da obbligazioni.

5. *L'istruzione, l'approvazione e la corresponsione degli indennizzi*

La Commissione tecnica ha avviato l'esame delle domande di indennizzo a partire dal giorno successivo alla chiusura della finestra temporale per la presentazione delle stesse (18 giugno 2020), e le prime disposizioni di pagamento a favore degli aventi diritto sono state avviate a partire dal 2 ottobre 2020, a seguito delle determinazioni della Commissione nella seduta del 1 ottobre 2020 con la quale è stato deciso di riconoscere un acconto del 40% sull'indennizzo accertato, in attesa della predisposizione del piano di riparto finale del FIR sulla base del quale procedere al versamento del residuo¹¹.

Dai dati più aggiornati, risulta che, al 15 marzo 2021:

- sono già state approvate n. 25.189 domande per un importo di rimborsi pari a 41,1 milioni di euro di cui euro 31,1 milioni corrispondenti al 40% dell'indennizzo erogato a titolo di acconto, ed euro 10,6 milioni di euro afferenti alle pratiche liquidate al 100% dell'importo riconosciuto, in relazione alle quali sono state avviate le verifiche finalizzate all'esecuzione materiale dei pagamenti; inoltre, si provvederà alla liquidazione del saldo del 60% in relazione alle posizioni corrispondenti 3,8 milioni di euro per le quali è già stato erogato l'acconto dell'indennizzo nella misura stabilita del 40%;
- sono, inoltre, disponibili per l'attività di competenza della Commissione tecnica n. 37.742 istanze di rimborso, che saranno liquidate al 100% dell'importo riconosciuto.

Gli indennizzi a oggi disposti afferiscono esclusivamente allo strumento finanziario delle azioni. Relativamente alle obbligazioni subordinate si è reso necessario, sulla scorta della normativa di riferimento, definire con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi un accordo quadro, allo scopo di calcolare il differenziale delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. Tale accordo disciplina, tra l'altro, le modalità di trasmissione da parte di Consap dell'elenco dei soggetti risultanti possessori delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche interessate dai provvedimenti di risoluzione e di liquidazione, nonché il contenuto, la forma e la tempistica del flusso informativo di risposta prodotto dal FITD, in modo da garantire la sicurezza e la protezione, nonché la veridicità, l'integrità e la riservatezza dei dati in questione. L'accordo consente, altresì, di avere un riscontro in merito alla posizione dei risparmiatori che hanno già beneficiato delle prestazioni del FITD¹², ai fini dell'integrazione del 15% dei rimborsi di competenza del FITD, evitando la duplicazione dei benefici riconosciuti.

¹⁰ Art. 1 Comma 502 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

¹¹ Ai sensi dell'art. 1 commi 496 e 497 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 come modificati dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.

¹² Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 3 maggio 2016 n. 59 convertito nella L. 30 giugno 2016 n. 119.

Nell'ambito delle istanze inerenti alla procedura forfettaria, la Commissione Tecnica sta procedendo alla valutazione di competenza delle domande di indennizzo nelle quali sia stato dichiarato il possesso del requisito reddituale. Infatti, quanto alla verifica del requisito inerente al reddito IRPEF, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinando l'attivazione di una fornitura dati cifrata $\pm$ con trattamento crittografico e *naming convention* dei file, allo scopo di assicurarne la provenienza e la riservatezza $\pm$ con sistema di scambio dati tramite PEC.

Il controllo sul requisito del patrimonio mobiliare, invece, è condotto attraverso l'interlocuzione tra la Commissione, per il tramite di Consap, e l'Agenzia delle Entrate in base alla disciplina prevista dal provvedimento ministeriale emanato in data 2 marzo 2021, previsto dall'art. 175 bis del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77¹³.

Va evidenziato che l'istruttoria consiste in una procedura complessa e articolata, cui possono contribuire una pluralità di soggetti oltre alla Consap stessa: le istruttorie si completano con le verifiche, documenti e computo dell'indennizzo rispetto alle quali si procede con la collaborazione del FITD e dell'Agenzia delle entrate nonché delle banche cessionarie (o delle liquidazioni) per i ristori già erogati dalle medesime e per la documentazione sui costi di acquisto e sulle violazioni bancarie.

Quanto allo stato di aggiornamento delle attività istruttorie, è utile riportare che, a partire dal 22 dicembre 2020 gli utenti, accedendo alla propria area riservata del Portale per la presentazione della domanda, possono trovare l'aggiornamento dello stato della domanda, in funzione dello stato di avanzamento dell'istruttoria. E' inoltre in corso un ulteriore sviluppo informatico integrativo, volto a dare evidenza degli ultimi due stati dell'istruttoria (ossia "in Commissione" e "disposto pagamento").

Occorre peraltro notare che le restrizioni imposte per rispondere alla pandemia hanno inciso anche sull'operatività del FIR e dei suddetti soggetti esterni che contribuiscono all'attività istruttoria. Infatti, coerentemente con le misure di contenimento della diffusione del virus, proprio in considerazione dei limiti alla circolazione delle persone, del diradamento nell'erogazione dei servizi da parte di enti pubblici e privati e, pertanto, dell'evidente difficoltà per gli istanti a reperire ed inviare tempestivamente i documenti necessari ai fini della lavorazione istruttoria delle domande di indennizzo, già nel corso del mese di marzo u.s., e per circa due mesi, la Commissione tecnica ha disposto la temporanea sospensione dell'avvio della fase di richiesta di integrazione documentale quale misura a beneficio dei numerosi aventi diritto che, altrimenti, sarebbero incorsi nell'impossibilità di attivarsi nelle forme e nei tempi dovuti. Al termine della sospensione è ripreso a decorrere il periodo procedimentale per la tempestiva presentazione delle richieste integrazioni documentali.

Per ciò che attiene, più nello specifico, al piano procedurale, è altresì da rimarcare che la richiesta di integrazione riguarda le domande carenti di dati e/o documenti necessari ai fini della definizione istruttoria delle pratiche di indennizzo, e interessa oltre il 60% delle istanze complessivamente pervenute. Tanto il volume del fenomeno quanto i meccanismi che innescano, possono rendere più problematico il procedimento istruttorio. In primo luogo, la gestione del ritorno delle richieste di integrazione istruttoria, sotto il profilo temporale, varia a seconda che l'utente sia nella condizione di adempiere autonomamente la richiesta oppure, al contrario, necessiti

¹³ Il provvedimento ministeriale di cui all'art. 175 bis del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi di legge è stato emesso su proposta della Commissione tecnica del FIR, sentita l'Agenzia delle Entrate e il Garante per il trattamento dei dati personali.

dell'intervento della banca per il reperimento della documentazione necessaria. Circostanza, quest'ultima, che può rendere incerti i tempi di evasione della richiesta a fronte della situazione emergenziale in atto. In secondo luogo le risposte alle richieste di integrazione potrebbero pervenire in tempi diversi a seconda della sollecitudine del singolo utente, oppure massivamente allo scadere dei 60 giorni concessi per l'esecuzione, incidendo, in tale evenienza, sulla tempistica del procedimento preistruttorio.

Un altro aspetto che presenta risvolti da considerare, riguarda le modalità di disposizione degli indennizzi, attraverso l'erogazione di acconti. Si osserva, infatti, che all'erogazione dell'acconto dell'indennizzo consegue, fisiologicamente, la reiterazione dell'intera procedura di disposizione di pagamento in relazione all'erogazione del saldo, o degli eventuali ulteriori acconti che potrebbero essere deliberati in attesa della predisposizione del piano di riparto. Ciò, peraltro, potrebbe comportare anche un supplemento dell'attività istruttoria se, nelle more dell'erogazione del saldo o dell'ulteriore acconto, si dovesse verificare il cambiamento di determinati dati comunicati dall'utente e necessari alla finalizzazione della pratica di indennizzo, quali, a titolo esemplificativo, la variazione delle coordinate bancarie per l'accredito delle relative somme, oppure l'incidenza di fenomeni successivi. Alla luce di tali criticità il legislatore è intervenuto di recente sul profilo degli acconti integrali, come si vedrà in prosieguo.

Un'ulteriore questione che incide sui tempi istruttori attiene alle ipotesi di decesso dell'avente diritto dopo l'invio dell'istanza di accesso al FIR. Risulta infatti necessario procedere ad apposita integrazione documentale concernenti tutti i coeredi interessati, anche per acquisire le nuove coordinate bancarie per accreditare le somme dovute a titolo di indennizzo.

Su tutte le questioni indicate, la Commissione tecnica sta valutando quali possano essere le soluzioni organizzative e operative idonee a rendere più agevole e spedito il processo istruttorio e decisionale che conduce al riconoscimento degli indennizzi, cercando di superare anche alcune delle criticità appena segnalate.

Il tema, come sopra anticipato, deve essere sempre affrontato contemplando le peculiarità giuridiche della disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori. Il riferimento è, in particolare, alla necessità di garantire che l'indennizzo sia comunque valutato e deciso dalla Commissione tecnica, composta di membri indipendenti, così che sia assicurato il rispetto delle normative e dei principi europei in materia di composizione di crisi bancarie e aiuti di stato al settore bancario, a partire da quanto disposto in tema di condivisione dei costi in caso di supporto pubblico alla liquidazione (c.d. *burden sharing*).

Ferma restando, pertanto, l'autonomia a tal fine necessaria della Commissione tecnica, che costituisce il presupposto indefettibile perché vengano rispettate le condizioni imposte dall'ordinamento euro-unitario, il Dipartimento del Tesoro ha già confermato la disponibilità a supportare la Commissione affinché la stessa ± nell'alveo definito dal decreto del Ministro del 10 maggio 2019 ± si doti di assetti organizzativi e procedurali il più possibile idonei a far fronte all'esigenza di una tempestiva disamina delle domande, rispetto ai volumi delle istanze di indennizzo presentate. In particolare, è stato fatto presente, nel rispetto dell'autonomia valutativa e decisionale della Commissione, che l'adozione di tecniche di approvazione massiva, analogamente a quanto avviene in altri casi (ad es. per la gestione del Fondo Centrale di Garanzia) potrebbe essere una soluzione da verificare per dare una risposta tempestiva alle istanze la cui istruttoria risulti completa.

È stata quindi chiesta dal Ministero una informativa concernente il piano di lavoro della Commissione relativo alle approvazioni delle istanze ed ai pagamenti degli indennizzi con riferimento alla prospettiva della scadenza dell'incarico prevista a chiusura del corrente anno.

In proposito, la Commissione tecnica ha inizialmente informato il Dipartimento del Tesoro di aver apportato una modifica regolamentare che prevede l'assegnazione individuale delle istanze a ciascun commissario relatore, per gruppi omogenei di pratiche.

La Commissione, in un secondo momento, ha anche comunicato al Dipartimento del tesoro: il tendenziale completamento, entro il primo semestre 2021, della fase istruttoria delle istanze dei rimborsi forfettari (salvi i casi di integrazione istruttoria o eventuali "incagli" per specifiche pratiche); la continua programmazione delle tempistiche di approvazione da parte della Commissione con l'obiettivo di pervenire ad una chiusura delle decisioni sui rimborsi forfettari entro il terzo trimestre 2021; l'avvio da subito dell'esame da parte della Commissione delle relative domande per le quali sia stata completata la fase istruttoria. Anche su tali profili sta proseguendo il confronto con il Dipartimento del Tesoro.

Da ultimo la Commissione tecnica ha comunicato che lo svolgimento delle istruttorie relative alle richieste ordinarie da parte della Segreteria è iniziato contestualmente a quello delle richieste forfettarie. Infatti delle 75.000 circa integrazioni documentali (resesi necessarie) n. 19.000 circa riguardano le richieste ordinarie.

A tale scopo la Commissione ha fatto presente che si sta procedendo ad un esame approfondito dell'insieme delle richieste ordinarie volto a classificare le domande in categorie omogenee e ad individuare elementi di valutazione il più possibile oggettivi e documentali e si farà ricorso a tutte le schematizzazioni, suddivisioni del lavoro e semplificazioni procedurali che sarà possibile adottare, anche grazie alle "Linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive del T.U.F." approvate dalla Commissione il 19.12.2019 e in pari data pubblicate sul sito internet del FIR, fermo restando che il grado di standardizzazione dell'esame e di semplificazione dell'approvazione dei rimborsi possibile per domande che richiedono di accertare l'effettiva esistenza di una violazione massiva, è inevitabilmente inferiore rispetto a quello realizzabile per domande il cui accoglimento è fondato soltanto sul possesso di requisiti reddituali e patrimoniali (oltre che sulla completezza documentale).

Si ricorda peraltro che in questo contesto l'art. 1, comma 1143, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021) ha elevato il limite di anticipazione fino al 100% dell'indennizzo approvato dalla Commissione, specificando che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

L'esercizio di tale possibilità ha richiesto una verifica da parte della Commissione, che ha avuto esito positivo, in quanto la liquidazione delle istanze deve comunque essere conciliata con la necessità di non pregiudicare la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati. Per tale ragione nella seduta del 18 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di liquidare il 100% dei rimborsi agli aventi diritto via via che vengono deliberati, come consentito dalla modifica normativa sopra menzionata, disponendo altresì i conguagli per i rimborsi già erogati al 40%.

PAGINA BIANCA



180270141710